

DIRETTIVA 2001/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2001

relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui l'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per assolvere la missione assegnata dal trattato nonché dalle disposizioni comunitarie che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, la Commissione ha bisogno di essere informata esattamente sul potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto nella Comunità e di disporre di previsioni a medio termine relative alla produzione e all'offerta sui mercati. Attualmente essa svolge tale missione nell'ambito della direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, concernente le indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto ⁽³⁾. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per ragioni di sicurezza, abrogare detta direttiva e sostituirla con la presente direttiva.
- (2) Occorre che tutti gli Stati membri effettuino simultaneamente indagini sulle piantagioni di alberi da frutto della stessa specie secondo gli stessi criteri e con una precisione comparabile. Le nuove piantagioni raggiungono la piena resa soltanto dopo alcuni anni. È necessario quindi ripetere dette indagini ogni quinquennio per ottenere dati sicuri inerenti al potenziale di produzione tenuto conto degli alberi da frutto non ancora in produzione.
- (3) Per ciascuna specie frutticola occorre effettuare indagini uniformi in ciascuno Stato membro sulle principali varietà, cercando di determinare una suddivisione per varietà, completa secondo le necessità.
- (4) Alla luce dell'esperienza acquisita con le indagini precedenti sulle piantagioni di alberi da frutto è necessario introdurre una certa flessibilità per quanto riguarda i metodi di indagine utilizzati dagli Stati membri, salvaguardando nel contempo la confrontabilità dei dati dei vari Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 212.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio dell'8 novembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2001.

⁽³⁾ GU L 218 dell'11.8.1976, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 21.1.2000, pag. 72).

(5) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire disporre di statistiche attendibili e complete sul potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto nella Comunità e di previsioni a medio termine della produzione e dell'offerta comunitarie, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono pertanto, a causa degli effetti dell'azione, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano, nel corso del 2002 e successivamente ogni cinque anni, indagini sulle piantagioni di alberi da frutto di talune specie esistenti sul loro territorio.

2. Oggetto dell'indagine sono le seguenti specie:

- a) mele da tavola;
- b) pere da tavola;
- c) pesche;
- d) albicocche;
- e) arance;
- f) limoni;
- g) agrumi a piccoli frutti.

Le specie oggetto di indagine nei vari Stati membri sono indicate nella tabella che figura in allegato.

L'elenco di tali specie e tale tabella possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

La rilevazione delle piantagioni di varietà di mele e di pere diverse da quelle da tavola destinate esclusivamente ad altri usi è facoltativa.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.